CAMERA DEI DEPUTATI N. 2962

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE LAURO MATERA ANNA, MACRELLI, BONFANTINI, MALAGUGINI, VILLABRUNA, LOZZA, PIERACCINI, MARANGONE VITTORIO, DELLA SETA

Annunziata l'11 giugno 1957

Fornitura gratuita dei libri scolastici ad alunni degli Istituti di istruzione media

ONOREVOLI COLLEGHI! — È compito della Repubblica ai sensi della Carta fondamentale dello Stato, «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale» che «impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (articolo 3), al tempo stesso la Repubblica «promuove lo sviluppo della cultura» (articolo 9) e «agevola con misure economiche e altre provvidenze» (articolo 31) l'adempimento dei compiti della famiglia tra i quali figura (articolo 30) quello relativo alla istruzione dei figli: e infine garantisce (articolo 34) la gratuità della istruzione per almeno otto anni.

All'insieme di questi principi e soprattutto dello spirito che ad essi presiede pensiamo corrisponda la proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro suffragio.

Essa concerne, infatti, la fornitura gratuita dei libri scolastici agli alunni delle scuole medie, alla stregua di quanto si pratica nei Paesi ove più è evoluta l'assistenza scolastica. Misura, questa, la cui opportunità è superfluo illustrare quando si pensi alla difficoltà che l'acquisto dei libri costituisce per le famiglie meno abbienti, mentre negli anni della scuola ha inizio quello sviluppo della personalità umana che la Repubblica proclama di voler favorire, quando si pensi che il difetto dei mezzi per l'acquisto dei libri costituisce una delle remore più forti a quella estensione della cultura che la Repubblica pone tra i suoi fini.

Il principio dell'assunzione a carico dello Stato della fornitura dei libri scolastici agli alunni delle scuole medie è posto in termini generali nell'articolo 1 della nostra proposta.

Tale principio non è pensabile possa avere immediata applicazione in modo integrale, dovendosi prevedere la sua pratica limitazione ai soli alunni che siano insieme non immeritevoli e in disagiata situazione economica: condizioni che ci è parso opportuno formulare in un articolo a sé stante (articolo 2) con l'auspicio di un allargamento futuro, sino alla loro abolizione.

Ci è anche sembrato opportuno adottare criteri rigidi e uniformi per quanto attiene all'aiuto da fornire agli alunni che si trovino nelle condizioni prescritte per poter aspirare alla fornitura gratuita dei libri: e a ciò provvede l'articolo 3 che consente di adeguare la entità della fornitura alle reali possibilità economiche delle famiglie, considerate caso per caso.

Gli articoli 4 e 5 demandano alle Casse scolastiche l'amministrazione dei fondi e la

destinazione di essi, previo giudizio da formularsi in base alla documentazione prodotta dagli aspiranti.

È necessario peraltro prevenire qualunque storno dei fondi ad altri fini, e a ciò provvede l'articolo 6, ai sensi del quale è anche previsto che la fornitura dei libri avvenga direttamente e comunque mediante accorgimenti, da adottarsi dalle Casse scolastiche, destinati ad evitare che la diversa destinazione possa aver luogo ad opera degli stessi beneficiari.

L'articolo 7 provvede al reperimento dei fondi. Si è calcolata una popolazione scolastica complessiva, relativamente agli Istituti di cui all'articolo 1, di poco più di un milione di unità: e si è ritenuta sufficiente una erogazione media di lire 1.500 per alunno, tenendosi conto di coloro che, per essere di condizione abbiente o per difetto di profitto negli studi, sono esclusi dal beneficio. I fondi necessari si aggirerebbero quindi sul miliardo e mezzo. Per il reperimento di essi si è pensato di istituire una lieve addizionale, pari al 0,50 per cento, sui contributi di assegni familiari, che vengono pagati dai soli datori di lavoro, contributi che nel totale annuo superano i trecento miliardi.

Tale addizionale, riscossa dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in una con il contributo cui si riferisce, sarà dall'Istituto stesso integralmente versata (articolo 8) al Ministero della pubblica istruzione che (articolo 9) ne alimenterà un apposito, istituendo capitolo del suo bilancio. A sua volta, il Ministero provvederà (articolo 10) a ripartire i fondi tra i vari Provveditorati agli studi e questi (articolo 11) tra i vari Istituti esistenti nella loro giurisdizione rispettiva. L'articolo 12 detta norme per il rendiconto a carico di ciascuna Cassa scolastica e l'articolo 13 istituisce un organo democratico di vigilanza e di controllo che sovraintende all'esatta applicazione della legge.

I proponenti stimano di avere informato le nuove norme ai principî costituzionali quanto al loro dettato, e ai principî democratici quanto alla loro attuazione, evitando la creazione di nuovi enti burocratici e adottando le misure necessarie perché i fondi vengano integralmente devoluti al fine.

L'obbiettivo da realizzare risponde a preoccupazioni di civiltà così evidenti, da ispirare ai proponenti la fiducia nella vostra unanime approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Lo Stato fornisce gratuitamente i libri scolastici agli alunni degli Istituti di istruzione media classica, scientifica, tecnica, magistrale e artistica.

ART. 2.

Sono tuttavia esclusi dalla fornitura di cui all'articolo precedente gli alunni:

a) appartenenti a famiglia che goda di un reddito annuo superiore a lire 840.000.

b) che, nello scrutinio finale o nella prima sessione d'esame dell'anno precedente siano stati respinti, salvo che ciò risulti dovuto ad assenza prolungata determinata, a giudizio dell'autorità scolastica provinciale, da cause di forza maggiore.

ART. 3.

La fornitura gratuita dei libri scolastici è totale o parziale in rapporto alle condizioni economiche reali delle famiglie degli alunni.

ART. 4.

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica l'esame delle domande e il giudizio sulla documentazione, che deve corredare le domande stesse, sulla effettiva capacità economica del richiedente.

ART. 5.

I Consigli delle Casse scolastiche amministrano i fondi destinati alla spesa di cui all'articolo 1, e dispongono le relative erogazioni ai sensi delle disposizioni che precedono.

ART. 6.

È vietata qualunque utilizzazione dei fondi di cui all'articolo precedente per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.

È altresì vietata la corresponsione in denaro dell'importo dei libri scolastici.

ART. 7.

È istituita una addizionale dello 0,50 per cento sui contributi di assegni familiari da chiunque versati.

ART. 8.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a versare l'intero importo dell'addizionale di cui all'articolo precedente al Ministero della pubblica istruzione.

ART. 9.

È istituito nel bilancio della pubblica istruzione e con effetto dal primo esercizio successivo all'approvazione della presente legge, un capitolo intitolato « Fondo per la fornitura gratuita di libri scolastici ».

Tale capitolo sarà alimentato dalle somme di cui ai precedenti articoli 7 e 8.

ART. 10.

Entro il 31 luglio di ciascun anno il Ministero della pubblica istruzione ripartisce le somme di cui all'articolo precedente fra i vari Provveditorati agli studi della Repubblica, in rapporto alla popolazione scolastica, di cui all'articolo 1 della presente legge, esistente nelle rispettive circoscrizioni.

ART. 11.

Entro il 31 agosto successivo il Provveditore agli Studi ripartisce le somme assegnategli fra i diversi Istituti della propria circoscrizione in proporzione alla rispettiva popolazione scolastica.

ART. 12.

La Cassa scolastica amministra il fondo destinato al rispettivo Istituto, compilando entro il 31 ottobre il rendiconto della gestione.

Il rendiconto deve essere inviato al provveditore agli studi che lo restituisce approvato dopo averne constatato la regolarità.

ART. 13.

È istituito presso ogni Provveditorato agli studi un Consiglio di controllo composto da:

a) un rappresentante della provincia designato dal presidente dell'Amministrazione provinciale;

b) un rappresentante del comune, designato dal sindaco;

c) un rappresentante sindacale, designato dalla Camera del lavoro;

d) un rappresentante delle famiglie, designato dal Comitato provinciale della Opera maternità e infanzia;

e) un rappresentante delle Istituzioni di beneficienza e assistenza designato dal prefetto.

È compito del Consiglio vigilare sulla amministrazione e sulla utilizzazione dei fondi riferendone al provveditore ogni volta lo ritenga opportuno e comunque entro il 31 ottobre di ciascun anno.